CAMERA DEI DEPUTATI N. 559

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 maggio 1949 *(Stampato n. 328)*

d'iniziativa dei Senatori PIEMONTE, SALOMONE e CARELLI

Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 maggio 1949

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente Nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica integrale, nonché le società costituite da tali Enti, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o loro cooperative, per la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi ed entro i termini previsti dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Sono estese a dette vendite e agli atti e formalità concernenti le vendite stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di acquisto le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché quelle di cui al regio

decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, alla legge 30 maggio 1932, n. 635, e successive modificazioni.

ART. 2.

Per le vendite previste dal primo comma dell'articolo 1, la rateazione del pagamento del prezzo di acquisto dei terreni dovrà essere stabilita ad un interesse non superiore a quello fissato come massimo dai decreti ministeriali di cui all'articolo 52 delle norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto legge 20 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928. Il Ministro dell'agricoltura e foreste potrà accordare il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi entro la misura e con le modalità richiamate dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste può, eccezionalmente, autorizzare l'elevazione dell'interesse, di cui alla prima parte del presente articolo, di una aliquota aggiuntiva non superiore all'uno per cento.

Il concorso dello Stato, di cui al presente articolo, sarà corrisposto per trenta anni indipendentemente dalla durata convenuta per la rateazione.

ART. 3.

Si applicano per gli acquisti di terreni con pagamento rateale, che saranno effettuati in base alla presente legge, le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa la decadenza dei beneficiari dal concorso statale, la perdita delle agevolazioni fiscali e l'applicazione delle altre sanzioni previste dallo stesso articolo 9.

ART. 4.

Le agevolazioni ed esenzioni previste nel precedente articolo non escludono le maggiori agevolazioni o le altre esenzioni delle quali le parti contraenti potessero eventualmente beneficiare in virtù di altre leggi speciali. A tali maggiori agevolazioni od altre esenzioni è estesa la decadenza prevista dall'articolo 3.

ART. 5.

Il pagamento del concorso statale previsto dalla presente legge farà carico all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'autorizzazione di spesa di 3 miliardi di lire, di cui all'articolo 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.